

Codice A1715A

D.D. 26 gennaio 2026, n. 59

**Art. 17 l.r. 5/2018 - Azienda Faunistico Venatoria (A.F.V.) "VALLONE D'OTRO" (VC).
Rinnovo della Concessione.**



ATTO DD 59/A1715A/2026

DEL 26/01/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: Art. 17 l.r. 5/2018 – Azienda Faunistico Venatoria (A.F.V.) “VALLONE D’OTRO” (VC). Rinnovo della Concessione.

Visti e viste:

l’articolo 16 della legge 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

l'articolo 17 della Legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”;

il comma 7 dell'articolo 28 della L.r. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la L.r. 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

la deliberazione della Giunta regionale 08 marzo 2004, n. 15-11925 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

la determinazione dirigenziale n. 202 del 30 settembre 1998 con la quale è stata confermata e rinnovata l’azienda faunistico-venatoria (AFV) denominata “Vallone d’Otro” di complessivi 1.655 ha, ricadenti nel comune di Alagna e ubicata nella zona faunistica della provincia di Vercelli, a favore del signor *omissis*, fino al 31.01.2008;

la determinazione dirigenziale n. 150 del 1 agosto 2007 con la quale veniva rinnovata la concessione fino al 31.01.2011;

la determinazione dirigenziale n. 1139 del 19 ottobre 2010 con la quale veniva rinnovata la concessione fino al 31.01.2020;

la determinazione dirigenziale n. 38 del 29 gennaio 2016 di presa d'atto della sostituzione del Presidente del Consorzio e Concessionario dell'AFV "Vallone d'Otro", a favore del signor BARBE' Giovanni, in sostituzione del signor *omissis*, dimissionario;

la determinazione dirigenziale n. 1240 del 31 dicembre 2019 con la quale veniva rinnovata la concessione fino al 31.01.2026;

la determinazione dirigenziale n. 1039 del 25 novembre 2023 avente per oggetto "art. 17 LR 5/2018 – Ricalcolo della superficie in concessione e del Territorio Agro-Silvo-Pastorale. da utilizzare nel calcolo della tassa di concessione regionale annuale, dell'AFV VALLONE D'OTRO." con la quale si rettificava la superficie dell'AFV VALLONE D'OTRO in ettari 1.789,7580 di cui ettari 1.232,3914 costituiscono la superficie TASP (Territorio Agro-Silvo-Pastorale) che costituisce la base imponibile per il calcolo della tassa di concessione regionale dal 2024;

l'istanza prot. n. SIAP-00288325 del 23.10.2025 (codice domanda 23970000123-RC-01), con la quale il Sig. Giovanni BARBE', concessionario dell'Azienda Faunistico Venatoria denominata "VALLONE D'OTRO" ha richiesto il rinnovo della concessione della A.F.V.;

lo Statuto del Consorzio "Azienda faunistico-venatoria Vallone d'Otro" del 20.09.1983, il quale all'articolo 4 prevede: *"La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 1995. Alla scadenza prevista, la durata si intenderà prorogata tacitamente per un periodo di quindici anni e successivamente di quindici anni in quindici anni, (omissis)"*;

la relazione tecnica redatta dal tecnico incaricato dal Concessionario e la dichiarazione resa dal Concessionario Sig. Giovanni BARBE', entrambe allegate all'istanza di richiesta di rinnovo della concessione dell'A.F.V.;

il verbale di sopralluogo ispettivo avvenuto il 13.11.2025, sottoscritto dai funzionari incaricati e conservato agli atti del Settore;

il verbale istruttorio relativo all'istanza di rinnovo della concessione dell'AFV redatto dal funzionario incaricato dell'istruttoria e conservato agli atti del settore;

preso atto della determinazione dirigenziale n. 379 del 21.10.2024 dell'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia avente per oggetto "D.P.R. 357/97 e s.m.i., L.r. 19/2009, art. 43 Rinnovo Concessione all'Azienda Faunistico-Venatoria Vallone d'Otro in comune di Alagna Valsesia. Screening di valutazione di incidenza rispetto alla ZPS IT1120027 Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba e ZSC IT1120028 Alta Valsesia."

constatato che la richiesta di rinnovo della concessione dell'AFV è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto pertanto, sulla base della istruttoria effettuata dal Settore e della documentazione presentata, di accogliere:

- la sopraindicata istanza con la quale il Sig. Giovanni BARBE', concessionario dell'azienda faunistico-venatoria denominata "VALLONE D'OTRO" ha richiesto il rinnovo della concessione della A.F.V.;

stabilendo a tale fine:

- di rinnovare la concessione dell'azienda faunistico-venatoria "VALLONE D'OTRO", ubicata nel comune di Alagna Valsesia e ricadente nella zona faunistica Alpi della Provincia di Vercelli, con una superficie totale di ettari 1.789,7580 di cui ettari 1.232,3914 costituiscono la superficie del TASP (Territorio Agro-Silvo Pastorale) che costituisce base imponibile per il calcolo della tassa di concessione regionale, per anni 9 (nove) in conformata alla durata prevista dallo statuto del relativo Consorzio (scadenza consorzio 31.12.2040), a favore del Sig. Giovanni BARBE' fino al 31.01.2035;

- di richiamare all'obbligo di osservanza dei contenuti del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 379 del 21.10.2024 dell'Ente di gestione della aree protette della Valle Sesia avente per oggetto "D.P.R. 357/97 e s.m.i., L.r. 19/2009, art. 43 Rinnovo Concessione all'Azienda Faunistico-Venatoria Vallone d'Otro in comune di Alagna Valsesia. Screening di valutazione di incidenza rispetto alla ZPS IT1120027 Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba e ZSC IT1120028 Alta Valsesia."

- di richiamare altresì che il Settore regionale *Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura*, attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull'attività dell'Azienda e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di validità della concessione. In particolare, si rammenta che i confini dell'Azienda faunistico-venatoria devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi;

visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la sopra citata D.G.R. n. 8 marzo 2004, n.15-11925 e ss.mm.ii. ("Criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie -AFV- e delle aziende agri-turistico-venatorie - AATV");

dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n.14;

vista la scheda n. 323 dell'allegato A della D.G.R 20-6877 del 15 maggio 2023 avente titolo "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621", che fissa in giorni n. 180 dalla data di avvio del procedimento il termine finale del procedimento amministrativo relativo al rinnovo delle concessioni dell'A.F.V. ed A.A.T.V.;

dato atto che, ai sensi dell'art. 8 della legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14, il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla DGR del 15 maggio 2023, n. 20-6877;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

vista la D.G.R. 31 gennaio 2025, n. 11-739 recante “Approvazione del Piano Integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027”;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2024 n. 8- 8111;

dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione conservata agli atti del Settore,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii.;
- L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

DETERMINA

- di rinnovare la concessione dell'azienda faunistico-venatoria “VALLONE D’OTRO”, ubicata nel comune di Alagna Valsesia e ricadente nella zona faunistica Alpi della Provincia di Vercelli, con una superficie totale di ettari 1.789,7580 di cui ettari 1.232,3914 costituiscono la superficie del TASP (Territorio Agro-Silvo Pastorale) che costituisce base imponibile per il calcolo della tassa di concessione regionale, per anni 9 (nove) in conformata alla durata prevista dallo statuto del relativo Consorzio (scadenza consorzio 31.12.2040), a favore del Sig. Giovanni BARBE’ fino al 31.01.2035;

- di richiamare all’obbligo di osservanza dei contenuti del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 379 del 21.10.2024 dell’Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia avente

per oggetto “D.P.R. 357/97 e s.m.i., L.r. 19/2009, art. 43 Rinnovo Concessione all’Azienda Faunistico-Venatoria Vallone d’Otro in comune di Alagna Valsesia. Screening di valutazione di incidenza rispetto alla ZPS IT1120027 Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba e ZSC IT1120028 Alta Valsesia.”

- di richiamare altresì che il Settore regionale *Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura*, attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull’attività dell’Azienda e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di validità della concessione. In particolare, si rammenta che i confini dell’Azienda faunistico-venatoria devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: “AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA”. Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall’altra tali da permettere l’individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella l.r. 5/2018 e ss.mm.ii, nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nonché di tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nelle determinazioni dirigenziali citate in premessa;

La mancata osservanza delle prescrizioni sopracitate comporterà la revoca o la sospensione del presente provvedimento.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario e agli uffici competenti della Provincia di Vercelli, nonché al Settore Politiche Fiscali e Contenzioso Amministrativo;

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura)
Firmato digitalmente da Alessandra Berto